

**Decisione n. 17 del 15 giugno 2023**

**OGGETTO: Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 Arch.  
(*Omissis*) (202315844)**

### **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA l'istanza del 14.05.23 con la quale l'Arch. (*Omissis*) si è rivolto a quest'Ufficio per chiedere il riesame avverso il diniego espresso dal Comando di Polizia Municipale di (*Omissis*) alla richiesta di accesso del 12.04.22 prodotta ai sensi dell'art. 22 della L.241/90, finalizzata a volta ad ottenere la documentazione, dettagliata nella presente nota, inerente "*i dati degli incidenti avvenuti sulle vie (Omissis), dal 2013 ad oggi, distinti per singolo anno e per tipologia di utenti coinvolti*";

RILEVATO che il ricorso risulta regolarmente notificato dall'istante all'Amministrazione in argomento;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

CONSIDERATO che, relativamente all'interesse, l'istante ha motivato la richiesta di quanto sopra ritenendola necessaria per difendere i propri interessi giuridici in un procedimento penale che lo vede quale imputato;

RICHIAMATA la nota prot. n. 809 ED del 01.06.23 con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, quest'Ufficio ha invitato l'Amministrazione in argomento a fornire, nel termine di 20 giorni, ogni ulteriore notizia o controdeduzione al riguardo, le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta;

CONSIDERATO che con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

DATO ATTO che il Comando di Polizia Municipale di (*Omissis*), con nota n. 32816 del 05.06.23, ha confermato il diniego rilevando, sostanzialmente, un interesse debole soprattutto se relazionato alla mole di dati richiesti e non aventi veste documentale all'atto della proposizione del ricorso e ritenuti, pertanto, inaccessibili ai sensi dell'art. 2 c. 2, del D.P.R. 12.04.06, n.184;

CONSIDERATO relativamente all'interesse:

- che, sulla base della normativa vigente, il Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare (cfr., tra le altre, Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7412) che, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto al fine di assicurare la trasparenza

dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, a “*chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti*”;

- che quest'ultimo è requisito di ordine sostanziale da riconoscersi alla base della pretesa fondata sull'interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante e che esso è strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti nei confronti dello stesso richiedente;

- che il diritto di accesso agli atti amministrativi non deve essere garantito a chiunque, prescindendo da qualsivoglia accertamento in ordine alla necessità del richiedente di tutelare un proprio interesse, non potendo ammettersi che chiunque possa avere accesso a informazioni altrui in virtù della mera generica allegazione di essere intenzionato a tutelare un proprio interesse (*T.A.R. Milano, Lombardia - sez. I, 14/11/2019, n.2403*)

- che ai fini dell'accesso agli atti, il soggetto richiedente deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere personale e concreto, supportando una situazione di cui è titolare e che l'ordinamento stima di meritevole tutela, dimostrando che, in virtù del proficuo esercizio del diritto di accesso agli atti e/o documenti amministrativi, verrà inequivocabilmente a trovarsi titolare di poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti (*T.A.R. Napoli, Campania - sez. VI, 04/10/2019, n.4735*)

**RILEVATO** in merito alla tipologia di dati richiesti:

che ai sensi dell'art 2 c. 1 e 2 del D.P.R. 184/06 *“Regolamento disciplina accesso ai documenti amministrativi”* il diritto di accesso si esercita nei confronti delle amministrazioni , delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data atteso che *“la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”*;

SUGGERITA la possibilità di sollecitare l'attivazione tra le parti di un dialogo procedimentale al fine di valutare, data l'effettiva mole di dati richiesti, se sussistono i presupposti per la richiesta attraverso l'individuazione di una contenuta documentazione che possa essere di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 5 c. 2 e 3 del D.Lgs. 33/13 e successive modifiche;

RILEVATO che nell'eventualità, la valutazione dell'utilizzo secondo buona fede, venga operata al fine di garantire – in un delicato bilanciamento – in modo tale che, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, dall'altro lo stesso non determini una sorta di effetto “boomerang” sull'efficienza dell'Amministrazione intralciandone l'attività;

Tutto ciò premesso

**DECIDE**

- di rigettare la richiesta di riesame presentata dall'Arch. (*Omissis*) ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della L.241/90 al diniego opposto dal Comando Municipale di (*Omissis*) come dettagliata nella predetta nota di richiesta;

- di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 al ricorrente ed al Comando Municipale di (*Omissis*).

## **IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE**

*(Avv. Giandonato Morra)*